

Codice A1820C

D.D. 23 agosto 2021, n. 2403

**R.D. 523/1904 Pratica N.1043 - Richiedente: Comune di Sandigliano, Autorizzazione Idraulica per i lavori denominati "Interventi di taglio della vegetazione tratto canale scolmatore e reticolo minore - Rio Chiave Carpanetto".**



**ATTO DD 2403/A1820C/2021**

**DEL 23/08/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 Pratica N.1043 – Richiedente: Comune di Sandigliano, Autorizzazione Idraulica per i lavori denominati “Interventi di taglio della vegetazione tratto canale scolmatore e reticolo minore - Rio Chiave Carpanetto”.

In data 04/05/2021 ns. prot. n. 20990/A1820C il Comune di Sandigliano, ha presentato istanza al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, finalizzata al rilascio di autorizzazione idraulica per i lavori denominati “Interventi di taglio della vegetazione tratto canale scolmatore e reticolo minore – Rio Chiave Carpanetto”. I lavori prevedono un intervento di pulizia comprendente nello specifico la filatura ed il decespugliamento delle scarpate per il ripristino delle sezioni e della pendenze originarie nonché la rimozione dei detriti e degli alberi sradicati depositati lungo l’alveo.

Preso atto che i lavori interferiscono con la fascia di rispetto del Rio Chiave Carpanetto è necessario preventivamente procedere al rilascio dell’autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

Vista la DGC n. 14 del 19/01/2021 protocollo in data 28/04/2021 di approvazione del progetto definitivo e relativo ai lavori denominati “Interventi di taglio della vegetazione tratto canale scolmatore e reticolo minore – Rio Chiave Carpanetto” e pertanto non si è proceduto ad altre forme di pubblicità.

All’istanza è allegato il progetto definitivo/esecutivo comprendente i seguenti allegati: la relazione tecnico descrittiva; computo metrico estimativo; elenco prezzi; capitolato speciale d’appalto; piano di manutenzione; elaborati grafici descrittivi.

A seguito dell’esame degli atti progettuali, si è ritenuta ammissibile la realizzazione dei lavori in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall’art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R del 4/4/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta

Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- - visto il R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- - visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- - vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- - vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- - vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- - visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- - visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- - viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- - Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- - visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- - visti l'art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- - visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- - visto il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)".
- - Visto il D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- - Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

**DETERMINA**

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi e per effetti del R.D. 25/7/1904 n. 523, il Comune di Sandigliano ad eseguire i lavori denominati “Interventi di taglio della vegetazione tratto canale scolmatore e reticolo minore – Rio Chiave Carpanetto”, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all’istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
4. durante l’esecuzione dei lavori l’eventuale accatastamento del materiale arbustivo dovrà essere effettuato fuori dall’alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d’acqua;
5. il richiedente dovrà provvedere alla completa pulizia e all’immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l’obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
6. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l’area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il 30/09/2022 con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
8. il Comune di Sandigliano dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
9. ad avvenuta ultimazione, il Comune di Sandigliano dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed in osservanza delle prescrizioni;
10. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del Rio Chiave Carpanetto;
11. il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;
13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010, ed ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario estensore  
( Arch. Stefano LOTTINI )

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo